
Relazione

E' in discussione presso la IV Commissione di codesta Camera dei Deputati la proposta di legge PALMIZIO: "Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento" (679).

Leggendo la proposta di legge, ritengo sia opportuno proporre alcuni emendamenti al testo, che propongo nel testo redatto più oltre.

Gli emendamenti all'articolo 4 (soppressione periodi) derivano dalla necessità di prevedere la soppressione della maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle pratiche di cui alla presente proposta di legge, a titolo di fondo incentivante.

In tal modo ci si conforma all'osservazione contenuta nel parere, peraltro favorevole, sulla presente proposta di legge, reso dalla VI Commissione della Camera dei deputati, nella seduta di giovedì 17 dicembre 2015, e pubblicata a pagina 56, come allegato 2, al bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della 17^a legislatura, n. 564 del 17.12.2015, che per brevità qui si ricopia:

ALLEGATO 2

***Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento
(C. 679 Palmizio).***

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

*esaminata la proposta di legge C. 679 Palmizio, recante
disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento,*

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

*con riferimento all'articolo 4, il quale pone a carico dell'interessato
l'obbligo di versare un importo in relazione ai costi della procedura*

per il conferimento della promozione, prevedendo al comma 2 che a tali costi sia sommata una maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche « a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche », valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, non risultando fondato introdurre un incentivo monetario in favore del personale in relazione allo svolgimento di pratiche di ufficio di natura del tutto ordinaria.

Gli emendamenti agli articoli 1 e 4 (sostituzione primo periodo) derivano dalla necessità di prevedere inequivocabilmente l'assenza di qualsiasi onere per il pubblico erario, in considerazione del parere negativo stilato dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla proposta di legge in argomento, come allegato al resoconto di Mercoledì 30 marzo 2016 della Commissione V della Camera dei Deputati.

Si fa presente, comunque, che erano presenti casi di concessione di gradi a titolo onorifico nell'ordinamento giuridico italiano, ormai tutti abrogati (rispettivamente, ex art. 2267, comma 1, e art. 2268, comma 1, numeri 875 e 899) dal Codice dell'Ordinamento Militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), ovvero:

Legge 8 agosto 1980, n. 434,

Legge 6 novembre 1990, n. 325 (e legge 23 dicembre 1993, n. 577, che modificava l'articolo 1 della legge n. 325).

Anche per queste disposizioni (non solo) è stata emanata, dalla Guardia di Finanza, una interessante circolare, reperibile al link

http://www.assofinanzieri.it/info-sezioni/cms/file/image/direttive/1996/circolare_2500000.pdf

Riterrei che, in mia prima valutazione, possano essere sufficienti tali emendamenti per ricondurre il testo ad un esame positivo, sotto il punto di vista finanziario (anche alla luce delle precedenti, abrogate, disposizioni legislative, sopra citate).

A tal proposito, navigando sul web, ho trovato a questo link

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/272895.pdf>

una relazione del Senato del 1988 riguardante sempre disegni di legge sul titolo onorifico, e mi piace riportare il parere della 5^a commissione permanente (cambiano le legislature.... ma i problemi sono sempre gli stessi...).

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 28 e 27-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BUTINI)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1988

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (n. 28)

d'iniziativa dei senatori VETTORI, SANTALCO, FERRARI AGGRADI, TAVIANI, ZACCAGNINI, BOGGIO, RUFFINO, BUTINI, SAPORITO, CUMINETTI, POLI, CAPUZZO, PRANDINI, VENTURI, D'AMELIO, DI LEMBO, DE CINQUE, SPITELLA, FONTANA Elio e FONTANA Alessandro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (n. 27)

d'iniziativa dei senatori BOZZELLO VEROLE, FABBRI, SCEVAROLLI e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore CORTESE)

3 febbraio 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole al disegno di legge n. 28. La Commissione esprime altresì parere favorevole sul disegno di legge n. 27, a condizione che in tale testo venga introdotta la norma che prevede la non computabilità delle promozioni ai fini della quiescenza e del richiamo in servizio.

Il primo emendamento all'articolo 2 deriva dalla necessità di prevedere l'esclusione dal beneficio anche per i soggetti che siano stati destinatari di altra promozione a titolo onorifico in applicazione di differenti disposizioni, seppur non più vigenti al momento attuale. Detto per inciso, senza tale precisazione la disposizione non avrebbe verosimilmente alcuna efficacia, in quanto tutte le disposizioni di carattere militare antecedenti al Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate dallo stesso.

Il secondo emendamento all'articolo 2 deriva dalla necessità di includere nella trattazione della presente proposta di legge anche la qualifica di primo tenente di vascello (per la Marina Militare), oltre che quella di primo capitano. La versione attuale della norma considerata nell'emendamento parla solo di "gradi", e non già anche di "qualifiche".

L'emendamento all'articolo 3 viene proposto per evitare eventuali interpretazioni restrittive da parte dell'Amministrazione militare.

All'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, è stabilito che la promozione a titolo onorifico venga concessa una volta che l'ufficiale sia collocato nella riserva di complemento. Quindi, la concessione della promozione e, verosimilmente, la presentazione dell'istanza, non possono avvenire nella posizione del complemento.

Nulla viene affermato per le posizioni della riserva di complemento e del congedo assoluto.

Con tali modifiche si vuol chiarire che:

- la maturazione del periodo di adesione di almeno trent'anni alle associazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, punto d), può avvenire nelle posizioni di complemento, di riserva di complemento e di congedo assoluto;
- la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 nonché la concessione della promozione di cui all'articolo 1 possono avvenire nelle posizioni di riserva di complemento e di congedo assoluto.

Ciò proprio per l'insita *ratio* della disposizione, che valorizza l'attaccamento all'istituzione militare dei soggetti interessati, avvenuto in qualunque momento della loro vita.

Il primo emendamento all'articolo 5 (al comma 1) deriva da alcuni recenti accadimenti, che avrebbero notevoli effetti negativi per la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della proposta di legge in esame.

A tal proposito è opportuno fare una disamina puntuale della situazione.

Nelle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come pure nelle disposizioni legislative precedenti, abrogate dal suddetto decreto legislativo, è stato sempre perseguito il principio che il personale in congedo non potesse conseguire mai un grado/qualifica superiore al pari grado (di pari anzianità nel caso della qualifica di primo capitano; di maggiore o uguale anzianità nel caso di avanzamento di grado) in servizio permanente effettivo.

Tale principio si appalesa in particolare nelle seguenti disposizioni del Codice dell'ordinamento militare:

Art. 1322

.....

2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.

.....

Art. 1256

1. L'ufficiale di complemento, che è giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di

parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.

Recentemente si è venuti a conoscenza che l'Amministrazione militare, in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non ci sarebbe, nei ruoli del servizio permanente effettivo (s.p.e.), alcun capitano che abbia conseguito il grado nell'anno 2000 a cui possa spettare la qualifica di primo capitano (in quanto, viene riferito, sono stati tutti promossi al grado di maggiore), ritiene che la medesima qualifica non possa essere attribuita neanche ai capitani di complemento che abbiano conseguito il grado con decorrenza dal 1° gennaio 2000 (n.b.: quindi con l'attribuzione della qualifica dal 1° gennaio 2012; 12 anni dopo la nomina a capitano, in quanto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1322 del codice dell'ordinamento militare: "La qualifica di primo capitano e corrispondente è conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado.").

In realtà si pensa che questa situazione non sia nuova, visto che i capitani in s.p.e. conseguono la promozione a maggiore, negli ultimi lustri, in tempi verosimilmente minori.

Appare comunque singolare il caso prospettato dall'Amministrazione militare perchè, non essendoci capitani nello s.p.e. aventi medesima anzianità di quelli del complemento, il fatto che ai capitani del complemento venga attribuita la qualifica di primo capitano non va minimamente ad intaccare la "primazia" dello s.p.e. sul complemento. I capitani dello s.p.e. aventi medesima anzianità di quelli del complemento, essendo stati tutti promossi maggiori, mai potranno essere subordinati in alcun modo ai primi capitani del complemento....

Si ricorda comunque che, ai sensi dell'articolo 1321, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, "La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale."

Si ritiene opportuna, comunque, onde risolvere i dubbi sulla portata del citato articolo 1322, l'approvazione dell'emendamento all'articolo 5, che contiene un'interpretazione autentica dell'articolo 1322 e delle precedenti disposizioni legislative relative alla medesima fattispecie disciplinata dal citato articolo e abrogate dal suddetto decreto legislativo.

Con tale interpretazione autentica (che, quindi, andrebbe a sanare le situazioni sorte anche prima dell'entrata in vigore della legge), viene chiarito che non può costituire ostacolo al conferimento della qualifica di primo capitano (e della qualifica corrispondente, ovvero quella di primo tenente di vascello per la Marina Militare) alle categorie in congedo di tutti i ruoli:

- a) l'assenza di ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo;
- b) la promozione ai gradi superiori di tutti gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo (la fattispecie richiamata dall'Amministrazione militare nel caso più sopra riassunto);
- c) l'esistenza nel servizio permanente effettivo di ufficiali pari grado di pari anzianità

del rispettivo ruolo ai quali, per qualunque motivo, venga ritardato il conferimento della suddetta qualifica, rispetto alla tempistica prevista dalla citata normativa (si è voluto, con questo caso, riproporre una fattispecie simile a quella dell'articolo 1256, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, più sopra ricopiato).

Il tutto (si spera che i casi elencati siano esaustivi di tutte le fattispecie da prevedere) per evitare che il comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 della proposta di legge in esame possa rimanere inattuato, in caso (verosimile) che i capitani dello s.p.e. vengano anche in futuro promossi maggiori prima di essere destinatari della qualifica di primo capitano.

Il secondo emendamento all'articolo 5 (al comma 2) deriva da una cautela per eventuali interpretazioni restrittive da parte dell'Amministrazione militare.

Con tali modifiche si vuol significare che l'istanza per il beneficio di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della proposta di legge può essere presentata non soltanto dopo aver già presentato un'istanza di cui all'articolo 3, ma anche senza aver ancora usufruito di alcun beneficio derivante dalla proposta di legge.

Emendamenti

Art. 1

Al comma 3, aggiungere il seguente secondo periodo:

"Nei casi di richiamo in servizio, disposto in qualunque momento e a qualunque titolo, la promozione a titolo onorifico non ha effetto."

Art. 2

Al punto e) del comma 1, sopprimere la parola "vigenti".

Al comma 2:

- al primo periodo, dopo l'espressione "dei gradi" aggiungere le parole "e delle qualifiche";

- al secondo periodo, dopo l'espressione "ai gradi" aggiungere le parole "e alle qualifiche";

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. La maturazione del periodo di cui all'articolo 2, comma 1, punto d), può avvenire nelle posizioni di complemento, di riserva di complemento e di congedo assoluto; la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 nonchè la concessione della promozione di cui all'articolo 1 possono

avvenire nelle posizioni di riserva di complemento e di congedo assoluto."

Art. 4

Al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Al comma 4:

- il primo periodo è sostituito dal seguente:

"In caso di mancato accoglimento dell'istanza, per qualsiasi motivo, l'intero importo versato non è restituito all'interessato."

- il secondo periodo è soppresso.

Art. 5

Al comma 1, aggiungere il seguente secondo periodo:

"In via di interpretazione autentica dell'articolo 1322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e delle disposizioni legislative relative alla medesima fattispecie disciplinata dal citato articolo e abrogate dal suddetto decreto legislativo, non costituisce ostacolo al conferimento della qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente alle categorie in congedo di tutti i ruoli l'assenza di ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo, oppure la promozione ai gradi superiori di tutti gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo, oppure l'esistenza nel servizio permanente effettivo di ufficiali pari grado di pari anzianità del rispettivo ruolo ai quali, per qualunque motivo, venga ritardato il conferimento della suddetta qualifica, rispetto alla tempistica prevista dalla citata normativa."

Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In qualunque caso la promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano danno diritto alla presentazione dell'istanza, accompagnata dal versamento di cui all'articolo 4, per l'attribuzione del grado a titolo onorifico; rientra in tale fattispecie anche il caso dell'ufficiale che, in base alla sua precedente posizione militare, abbia già presentato un'istanza per la promozione di cui all'articolo 1."

Nella speranza dell'accoglimento di quanto proposto, porgo i miei più distinti saluti.

R.C.

-TRIESTE, 14.5.2016-